

# Rivalutazione, sui rimborsi decadenza a maglie larghe

## Cgt Lombardia

Due anni dalla conoscenza della rivalutazione non perfezionata

Esclusa la rilevanza del momento in cui è versata la sostitutiva

Massimo Romeo

Il diritto al rimborso dell'imposta sostitutiva versata per la rivalutazione fiscale di immobili, nei casi in cui la procedura non si perfezioni, non è soggetto al termine di decadenza quadriennale dal pagamento, ma a quello biennale che decorre da quando il contribuente viene a conoscenza di non potersi avvalere della rivalutazione effettuata. Così si è pronunciata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza 100 del 12 gennaio 2024 (presidente Antonoli, estensore Ramondetta).

### Il caso

Una società di capitali rivalutava alcuni immobili in suo possesso versando la corrispondente imposta sostitutiva, ma omettendo la trasmissione del modello Unico relativo all'annualità 2008 con l'indicazione dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva liquidata. Successivamente, a seguito di scissione totale, veniva costituita un'altra società la quale presentava nel 2017 istanza di interpello per ottenere dall'amministrazione finanziaria conferma che la

rivalutazione fiscale effettuata potesse ritenersi perfezionata mediante il versamento dell'imposta sostitutiva e che la mancata indicazione dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva nella dichiarazione annuale dei redditi non fosse preclusiva di tale perfezionamento. L'agenzia delle Entrate negava il perfezionamento della rivalutazione effettuata sicché la società presentava istanza di rimborso dell'imposta sostitutiva versata, trattandosi di un versamento ritenuto indebito stante il mancato perfezionamento della procedura di rivalutazione. L'ufficio emetteva, quindi, diniego di rimborso assumendo il mancato rispetto dei termini di presentazione dell'istanza di rimborso ovvero di 48 mesi dalla data del versamento (articolo 38 del Dpr 602/1973), stante l'ipotesi di inesistenza totale dell'obbligo di versamento.

La contribuente impugnava il provvedimento di diniego sostenendo che la decorrenza del termine per chiedere il rimborso di quanto indebitamente versato avrebbe dovuto essere collocata nel momento in cui l'ufficio aveva risposto negativamente all'interpello o, in alternativa, nel momento in cui si era verificata una duplicazione di imposizione, avendo la società ceduto, nel 2016, le unità immobiliari oggetto di rivalutazione e versato l'imposta in misura piena sulla plusvalenza realizzata, a causa del mancato perfezionamento della richiesta rivalutazione.

### Decadenza biennale

I giudici hanno riconosciuto il diritto al rimborso della società non potendosi applicare al caso di specie l'articolo 38 poiché non ricorreva alcuna delle ipotesi contemplate dalla norma (er-

rore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento) e i versamenti non risultavano dovuti fin dall'origine.

La Corte tributaria ha preliminarmente rilevato che si trattava di rimborso di versamenti effettuati per imposte dirette non dovute, e tali divenute in forza di un disconoscimento successivo al pagamento. Pertanto, la decadenza andava riferita alla disposizione di cui all'articolo 21, comma 2, del Dlgs 546/1992, avente carattere residuale e di chiusura del sistema, che concerne le ipotesi in cui il diritto alla restituzione, non ipotizzabile in precedenza, sorga in data posteriore a quella del pagamento dell'imposta. Inoltre, i giudici hanno ulteriormente precisato che l'articolo 15 del Dl 185/2008, ai fini del perfezionamento della procedura, non prevedeva l'obbligo di compilazione del quadro RT della dichiarazione dei redditi e solo con la risposta all'interpello la contribuente era venuta a conoscenza di non potersi avvalere della rivalutazione effettuata, con disconoscimento dei maggiori valori derivanti dalla rivalutazione.

Pertanto, nessuna decadenza si era verificata in quanto il momento iniziale della decorrenza non andava riferito alla data del pagamento chiesto in restituzione ma il diritto alla restituzione era sorto solo successivamente e il dies a quo per il recupero dell'imposta sostitutiva versata decorreva dalla risposta all'interpello (giugno 2017). Ne conseguiva che l'istanza di rimborso era stata tempestivamente proposta dalla contribuente nel luglio 2018 ovvero nel termine di due anni decorrenti dalla data in cui il rimborso poteva essere richiesto.